

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 33

9 marzo 2021

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FACCI, BERGAMINI, DELMONTE, POMPIGNOLI, CATELLANI, OCCHI, PEL-
LONI, RAINIERI, STRAGLIATI, MARCHETTI Daniele,
BARGI, MONTEVECCHI, LIVERANI, RANCAN

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI RE-
LATIVE A MINORI CON GENITORI SEPARATI E SI-
TUAZIONI ASSIMILABILI**

Oggetto assembleare n. 2852

Relazione

Le ultime rilevazioni statistiche Istat in materia di famiglia registrano che poco più della metà delle separazioni (52.368 su un totale di 98.925, pari al 53 %; rilevazione 2018) e il 35,2% dei divorzi (32.239 su un totale di 91.629; rilevazione 2017) riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di diciotto anni.

In caso di comunicazioni afferenti la sfera personale del minore da parte della Pubblica Amministrazione (in tutte le sue più ampie articolazioni), si verificano spesso criticità quando non omissioni, in danno del genitore non affidatario (nei casi di affidamento esclusivo), e, talvolta, del genitore presso il quale non viene disposta la collocazione prevalente (nei casi di affidamento congiunto). Criticità ed omissioni che inevitabilmente si ripercuotono, negativamente, sulla persona del minore.

Questo progetto di legge, pertanto, in linea con lo spirito dell'art. 1 della legge 54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento*" - che norma **il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di genitori**, di ricevere cura, educazione e istruzione anche in caso di separazione personale degli stessi - intende disciplinare la gestione delle comunicazioni inerenti la salute, l'istruzione e di carattere amministrativo relative a figli minori, al fine di garantire che entrambi i genitori siano allineati contemporaneamente sugli eventi della vita del figlio.

Il presente progetto di legge si compone dei seguenti articoli:

- articolo 1: vengono descritte le finalità del progetto di legge.

- articolo 2: il primo comma dispone che le comunicazioni degli enti del sistema regionale vengano inviate a entrambi i genitori nel rispetto delle misure adottate dall'Autorità Giudiziaria.

Il secondo comma prescrive la necessità di allegare il provvedimento giudiziario contenente le esatte disposizioni dei competenti Organi giurisdizionali relative ai minori.

Il terzo comma descrive le azioni promosse dalla Regione per le comunicazioni scolastiche e degli enti locali.

- articolo 3: specifica che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia, al fine di garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori.

Art. 2

Comunicazioni di competenza regionale

1. Nei casi di cui all'articolo 1, su istanza di almeno uno dei

genitori, le comunicazioni relative ai figli minori da parte della Regione, nonché degli enti ed aziende del sistema regionale, sono indirizzate a entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.